

## **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA CON INFRAZIONI RICONDUCEBILI AL CYBERBULLISMO**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**

#### **Regolamento CYBERBULLISMO**

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto nella parte dedicata al Regolamento di disciplina, aggiornato ex art. 5 Legge 71/2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Con il presente Regolamento si intende aggiornare il Regolamento d'Istituto con la previsione delle procedure da seguire e delle eventuali sanzioni da applicare nei casi che rientrano nell'ambito del cyberbullismo.

#### **PREMESSE**

Ravvisata la necessità per l'Istituzione scolastica di promuovere il benessere degli studenti nell'ambiente scolastico e più in generale il benessere psicofisico degli stessi.

Considerato che ai sensi della legge sopracitata è indispensabile l'intervento educativo nell'ambito del cyberbullismo per la formazione di futuri cittadini consapevoli.

Ritenuto che il clima scolastico e le modalità di relazione intraprese in presenza e in rete influenzano direttamente il clima scolastico, il benessere a scuola e la qualità della vita degli studenti.

Si ritiene di fondamentale importanza adeguare il Regolamento di disciplina dell'Istituto per ottemperare a quanto disposto dalla Legge 71/2017, anche in considerazione ed in previsione di una possibile attivazione dell'attività didattica con modalità a distanza.

Questo Regolamento e l'applicazione delle sanzioni non va inteso in senso punitivo, ma quale strumento per promuovere un corretto uso dei cellulari, del PC e dell'utilizzo della rete.

In primis sarà necessario instaurare all'interno dell'Istituto un clima di fiducia, cosicché le vittime di cyberbullismo o di qualsiasi altro abuso possano sentirsi sicuri nell'aprirsi e denunciare ai propri docenti i soprusi subiti.

Il Regolamento vuole anche indicare in termini procedurali il tipo di intervento pensato a tutela e a supporto della vittima di cyberbullismo, in modo tale che non debba sentirsi isolata e possa contare sull'intervento tempestivo da parte dell'Istituzione scolastica.

Il Regolamento vuole inoltre costituire un'opportunità rieducativa per i cyberbulli, a cui deve essere data la possibilità di ravvedersi e di cambiare il loro atteggiamento attraverso il dialogo con i docenti, il coinvolgimento della famiglia, eventualmente con l'intervento di uno psicologo, fino ad arrivare all'irrogazione della sanzione quale spunto di riflessione per un percorso di ridefinizione della propria condotta.

Nel caso in cui la famiglia del cyberbullo non collabori, lo giustifichi o mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o ci sia la recidiva nei comportamenti si provvederà ad una segnalazione ai servizi sociali.

Nei casi di condotta di particolare gravità, che costituiscono reato, diventa obbligatoria da parte dell'Istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente la segnalazione alla Polizia postale e alle altre Autorità competenti.

### **CYBERBULLISMO: LE DEFINIZIONI E LA NORMATIVA**

#### **1. Definizione di Cyberbullismo.**

Il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017 n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

## **2. Comportamenti connessi.**

Rientrano esemplificativamente nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

## **3. Riferimenti legislativi**

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme nel rispetto della normativa ed in particolare da quanto previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di corresponsabilità" dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di procedura penale;

- dalla Legge n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

### **L'INTERVENTO IN CASI DI CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI**

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati, da attività a vantaggio della comunità scolastica fino alla sospensione dalle attività didattiche. Tali sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che **il cyberbullismo non è in nessun caso accettato**.

Il provvedimento disciplinare, dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il cyberbullo, che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata e dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Il Consiglio di classe potrà deliberare per i casi più gravi la sospensione fino a 15 giorni, e/o una sanzione disciplinare alternativa (ad es. esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; attività a vantaggio della comunità scolastica; produzione di un elaborato scritto, occasione di riflessione sull'infrazione stessa).

La sospensione oltre i 15 giorni sarà disposta dal Dirigente scolastico e il Consiglio di Istituto. In quest'ultimo caso di particolare gravità, Si procederà inoltre alla denuncia alle Autorità competenti e all'attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella comunità scolastica e sociale.

### **PROCEDURA SCOLASTICA IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO**

La procedura prende avvio dalla segnalazione da parte della vittima direttamente al docente coordinatore o a un altro insegnante; oppure ai genitori, che provvedono immediatamente a riferire al Coordinatore/docente della classe.

Avviata la procedura, il coordinatore di classe o il docente a cui è stato riferito il caso deve:

- 1) Segnalare a referente per il cyberbullismo e al Dirigente Scolastico;
- 2) Provvedere congiuntamente e con la collaborazione del referente per il cyberbullismo all'Indagine - Verifica e Valutazione di quanto accaduto

#### **Interventi:**

- a. Supporto alla vittima e comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola
- b. Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione con lettera disciplinare da inserire nel fascicolo personale)
- c. Discussione in classe
- d. Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
  - imposizione al cyberbullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;
  - attività a vantaggio della comunità scolastica;
  - esclusione dalla partecipazione a gare sportive e/o a uscite didattiche e/o

viaggi di istruzione e/o attività extracurricolari

- sospensione dalle attività didattiche da un giorno
- eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria nei casi di particolare gravità.

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CYBERBULLISMO

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

L'accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia dell'eventuale ricorso. L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare ma evidenzia che l'allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato di cui il consiglio di classe terrà conto nel momento dell'attribuzione del giudizio di comportamento.

Infrazione	Sanzione	Sanzione alternativa in caso di sospensione	Personale preposto/Organi competenti
Uso di cellulari, videofonini ed altri dispositivi elettronici.	Il docente prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato alla famiglia dell'alunno dal 1° collaboratore o dal Dirigente. Nota disciplinare. <u>Se reiterato: sospensione fino a 3 giorni.</u>	Attività alternativa da svolgere a scuola nel caso di disponibilità del corpo docente/collaboratori scolastici. Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra: 1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni 2. ricerca su tematiche pertinenti all'uso improprio del cellulare con assegnazione di un titolo da parte del CdC. Esclusione dalle uscite didattiche.	Dirigente Scolastico Docente Consiglio di Classe allargato
Foto, registrazione audio o video dei docenti a loro insaputa <b>senza</b> scopo denigratorio con diffusione online.	Nota disciplinare e <u>sospensione fino a 3 giorni.</u> Risarcimento del danno.	Attività alternativa da svolgere a scuola nel caso di disponibilità del corpo docente/collaboratori scolastici.	Dirigente Scolastico Docente Consiglio di Classe allargato

		<p>Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni</li> <li>2. ricerca su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC.</li> </ol> <p>Esclusione dalle uscite didattiche.</p>	
<p>Foto, registrazione audio o video dei compagni a loro insaputa <b>con</b> scopo denigratorio con diffusione online.</p>	<p>Nota disciplinare e <u>sospensione fino a 15 giorni.</u> Risarcimento del danno.</p>	<p>Attività alternativa da svolgere a scuola nel caso di disponibilità del corpo docente/collaboratori scolastici. Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni</li> <li>2. ricerca su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC.</li> </ol> <p>Esclusione dalle uscite didattiche.</p>	<p>Dirigente Scolastico Docente Consiglio di Classe allargato</p>
<p>Se online: - Offese al decoro personale e alle istituzioni - atteggiamenti di prepotenza e vessazione con i compagni - minacce</p>	<p>Nota disciplinare e convocazione dei genitori. <u>Se reiterato: sospensione fino a 10 giorni.</u> Risarcimento del danno.</p>	<p>Attività alternativa da svolgere a scuola nel caso di disponibilità del corpo docente/collaboratori scolastici. Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra:</p>	<p>Dirigente Scolastico Docente Consiglio di Classe allargato</p>

<p>- aggressione verbale - offesa con parole e scritti, al decoro personale, al credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla dignità personale.</p>		<p>1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni 2. ricerca su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC. Esclusione dalle uscite didattiche.</p>	
<p>Diffusione della videolezione all'insaputa e senza il consenso del docente.</p>	<p><u>Sospensione</u> fino a 3 giorni.</p>	<p>Attività alternativa da svolgere a scuola nel caso di disponibilità del corpo docente/collaboratori scolastici. Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra: 1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni 2. ricerca su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC. Esclusione dalle uscite didattiche.</p>	<p>Dirigente Scolastico Docente Consiglio di Classe allargato.</p>

In caso di fatti/comportamenti di particolare gravità che violano il codice penale, potrà essere prevista una sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni con provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto. Si procederà inoltre alla denuncia alle autorità competenti e all'attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella comunità scolastica e sociale in collaborazione con i servizi socio-educativi.

Delle sanzioni comminate agli studenti nel presente Regolamento si tiene conto per l'attribuzione del voto di condotta.